

BANCA DATI EUTEKNE

### **Circolare Min. Finanze 19.2.1982 n. 9/33387**

**Oggetto:** Iva-Prestazioni di servizi rese in giudizio da periti e consulenti tecnici.

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in ordine al trattamento, agli effetti dell'IVA, delle prestazioni di servizi rese, nel corso di procedimenti giudiziari, da periti e consulenti tecnici.

Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a decorrere dal 1 settembre 1974, in virtù della modifiche che il DL 6.7.1974, n. 260, convertito con modificazioni nella legge 14.8.1974, n. 354 ha apportato all'art. 1 del DPR 26.10.1972, n. 633 tutte le prestazioni di servizi effettuate, nei confronti di chiunque, nell'esercizio di arti e professioni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi, poi, dell'art. 5 del citato DPR n. 633 si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni, semprechè rientrino nell'attività esercitata, le prestazioni di servizi rese da persone fisiche che svolgono per professione abituale, ancorchè non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo.

Pertanto le prestazioni come sopra rese dai citati professionisti rientrano nel novero delle operazioni imponibili ai fini dell'IVA anche se vengono effettuate nel corso o in occasione di procedimenti giudiziari.

Ciò in quanto le prestazioni stesse anche se vengono effettuate nell'esercizio obbligatorio di pubbliche funzioni e dietro specifiche direttive degli organi giudiziari, non perdono la loro caratteristica di prestazioni rese nell'esplicazione di attività di lavoro autonomo. Nella fattispecie in rassegna, infatti, non può trovare applicazione agli effetti dell'IVA l'assimilazione delle prestazioni stesse e quelle di lavoro dipendente che l'art. 47, lettera c) del DPR 29.9.1973, n. 597 prevede ai soli fini della imposizione diretta.

Di conseguenza, i professionisti di cui trattasi sono tenuti, ai sensi dell'art. 17 del cennato DPR n. 633, a corrispondere all'Erario il tributo relativo alle operazioni da loro poste in essere nei modi e nei termini previsti dal titolo secondo di detto decreto.

Ad essi è fatto obbligo, altresì, a norma del successivo art. 18, di addebitare in via di rivalsa nei confronti del committente - sia esso una delle parti in causa o l'amministrazione della giustizia - il tributo relativo alla prestazione resa, mediante l'emissione di apposita fattura ai sensi dell'art. 21, ovvero bolletta a madre e figlia, ai sensi dell'art. 32, nel momento in cui tale prestazione si considera effettuata secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 del ripetuto DPR n. 633.